

La presente deliberazione viene affissa il 23 NOV. 2016 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 177 del 21 NOV 2016

OGGETTO: MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 10 GENNAIO 2017. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori è presente il Presidente della Provincia avv. Claudio Ricci per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone _____

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni" come modificata con decreto legge n. 90/2014, convertito con modifiche in legge n.114 del 11.08.2014 ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 67 a 79 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7.4.2014 e s.m.i.;

Visto in particolare il comma 79 lett.b dell'art. 1 della legge 56/2014 come modificato dal Decreto legge n. 210/2015 convertito in legge 21/2016 che stabilisce che le elezioni sono indette e svolte entro 90 gg. dalla scadenza del fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;

Vista la circolare n. 32 dell'1.7.2014 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che detta le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;

Vista la circolare n. 35 del 19.8.2014 del Ministero dell'Interno con la quale sono state illustrate le modifiche alla legge 56/2014, introdotte dalla legge 114 dell'11.8.2014;

Visti i decreti del Presidente della Provincia:

- n. 34 del 4 ottobre 2016 ad oggetto: "Elezioni del Consiglio Provinciale - Costituzione Ufficio Elettorale";
- n. 35 del 10 ottobre 2016 ad oggetto: "Elezioni del Consiglio Provinciale – Convocazione Comizi Elettorali";
- n. 37 del 3 novembre 2016 ad oggetto: "Elezioni del Consiglio Provinciale – Costituzione Seggio Elettorale";

Dato atto che si ritiene opportuno dotare l'Ente di uno strumento che regolamenti la procedura elettorale con precise disposizioni in merito al calendario ed alle modalità degli adempimenti da espletare e possa contemporaneamente soddisfare le esigenze di trasparenza;

Visto il manuale operativo composto in n. VII capi e n. 36 articoli redatto dall'Ufficio Elettorale, in applicazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i., per la elezione del Consiglio Provinciale di Benevento che si svolgerà in data 10 gennaio 2017, giusto decreto n. 35 del 10 ottobre 2016 di Convocazione Comizi Elettorali”;

Ritenuto, pertanto, al fine di regolamentare compiutamente le modalità di elezione del Consiglio Provinciale di Benevento, di dover approvare il manuale operativo di cui sopra, per l'organizzazione della procedura elettorale della Provincia di Benevento in occasione delle consultazioni elettorali del 10 gennaio 2017;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Benevento, 20/11/2016

Il Dirigente del Settore
Amm.vo Finanziario
(dr.ssa Pierina Martinelli)

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di approvare** il manuale operativo composto in n. VII capi e n. 36 articoli redatto , in applicazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i., per regolamentare la procedura concernente la elezione del Consiglio Provinciale di Benevento in occasione delle consultazioni elettorali del 10 gennaio 2017.

- **di disporre** la trasmissione del presente atto al Segretario Generale, al Dirigente Responsabile dell'Ufficio elettorale ed al Presidente del seggio elettorale, per le rispettive competenze.

- **di disporre**, altresì la pubblicazione del presente atto all'albo on line e nella sezione speciale "Elezioni" sulla home page del Portale della Provincia di Benevento(www.provincia.benevento.it) nei termini di legge nonché la comunicazione a tutti i Comuni della Provincia di Benevento.

- **di incaricare** il Dirigente del Settore Relazione Istituzionali, Affari Generali, Presidenza e Sistemi Informativi per tutti gli atti consequenziali.

**MANUALE OPERATIVO
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO 2016/2017**

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni.

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 – Procedimento elettorale

Art. 3 – Ufficio elettorale

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 5 – Elettorato passivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 10 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 11 – Sottoscrizioni

Art. 12 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 13 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 14 – Rinuncia alla candidatura

Art. 15 – Materiale presentazione delle liste a consigliere provinciale

Capo V Esame delle candidature

Art. 16 – Procedure di verifica

Art. 17 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 18 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

Art. 19 – Verifica delle candidature

Art. 20 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

Art. 21 – Completamento esame delle candidature

Art. 22 – Numerazione progressiva delle liste di candidati a consigliere provinciale mediante sorteggio

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 23 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

Art. 24 - Sede delle operazioni di voto

Art. 25 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

- Art. 26 - Compiti e poteri del presidente del seggio*
- Art. 27 - Funzioni del vicepresidente*
- Art. 28 - Compiti del segretario e degli scrutatori*

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

- Art. 29 - Costituzione del seggio elettorale*
- Art. 30 - Votazioni*
- Art. 31 - Modalità di espressione del voto*
- Art. 32 - Operazioni di scrutinio*
- Art. 33 - Materiale elettorale*
- Art. 34 - Proclamazione degli eletti*
- Art. 35 - Pubblicazione del risultato elettorale*
- Art. 36 - Disposizioni finali*

Premessa

Il presente manuale elettorale per la elezione del Consiglio Provinciale di Benevento viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e della Legge n. 114/2014 di conversione del Decreto Legge n. 90/2014, come modificato dal D.L. n. 210/2015 convertito in L. 21/2016 che stabilisce che le elezioni sono indette e svolte entro 90 giorni dalla scadenza del fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

Si rinvia pertanto integralmente alle suddette disposizioni inerenti gli organi delle province, la loro elezione e funzionamento.

Il presente manuale norma le modalità di elezione del consiglio provinciale che si svolgerà nella giornata di Martedì 10 gennaio 2017 giusto decreto del Presidente della Provincia di Benevento di convocazione dei comizi elettorali n. 35 del 10.10.2016.

Il manuale è composto in capi e articoli.

Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Benevento.

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è stato avviato dal Presidente della Provincia con il decreto n. 35 del 10.10.2016 di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Benevento, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata al 10 gennaio 2017 per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente è stato pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione "Elezioni Provinciali" sul sito internet dell'ente e trasmesso ai comuni della provincia. Il decreto rimarrà pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la Provincia, con decreto del Presidente n. 34 del 4/10/2016, è stato costituito l'ufficio elettorale composto da un dirigente responsabile e n. 5 componenti scelti tra il

personale dipendente dalla Provincia. L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari e successive alla elezione.

2. Il responsabile dell'ufficio elettorale è stato individuato nella figura di un dirigente e gli altri componenti tra i funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria C, applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
3. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
4. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere ad integrare la composizione dell'ufficio elettorale, nonché a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della L. 56/2014 e ss.mm.ii., la base elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Benevento, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione (6 dicembre 2016).
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato alla carica di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. A seguito di indizione dei comizi elettorali, sarà effettuata espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo,

rivolta ai segretari comunali che sono tenuti a trasmettere una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione (tra il 7 ed il 9 dicembre 2016), contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione (6 dicembre 2016), per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione (11 dicembre 2016) per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale.
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione (tra il 6 dicembre 2016 e il 9 gennaio 2017), l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulle liste degli elettori.

Art. 8 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 69, della L. 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni, il verificarsi della cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verificano variazioni.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire entro il giorno antecedente la data fissata per le elezioni (9 gennaio 2017).

CAPO III PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 5 e da non più di 10 candidati.

2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, di cui al comma 3, dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 11 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale.
3. I candidati alla carica di consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente.
4. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.
6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio

della regione Campania. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.
3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 13 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

1. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 10 intitolato " Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";
 - b) la denominazione della lista e il contrassegno;
 - c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia– anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporta la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti della lista;
 - d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 11.
2. Alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura (rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. ed autenticate ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.P.R.) di ogni candidato consigliere, attestanti l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista, nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

Art. 14 – Rinuncia alla candidatura

La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 15 – Materiale presentazione delle liste a consigliere provinciale

1. La presentazione delle liste –intesa come loro “materiale” consegna- deve essere fatta, ai sensi dell’art. 1, comma 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell’ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Benevento, Piazza Castello, Rocca dei Rettori, **MARTEDI’ 20 dicembre 2016 dalle ore 8 alle ore 20 e MERCOLEDI’ 21 dicembre 2016 dalle ore 8 alle ore 12.**
2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
3. Il componente dell’ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l’altro il giorno e l’ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
4. Il componente dell’ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l’ora della ricezione.
5. Il componente dell’ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 16 – Procedure di verifica

1. Le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell’ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione (26 dicembre 2016).
2. L’ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato al precedente articolo 15 comma 1, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 17 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L’ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall’art.11 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei sottoscrittori corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, ruscando la lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 18 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 5 e da non più di 10 candidati.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla riconsiliazione della lista.
3. Le liste che superano il numero massimo di candidati presentabili vengono ridotte al numero consentito, riconsiliando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 19 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla lista dei candidati a consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
 - d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la riconsiliazione.
3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi del precedente articolo 18, comma 3, intitolato "Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 20 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 12 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 12 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiliazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 21 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste entro il 18° giorno antecedente quello della votazione (23 dicembre 2016), comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente riusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riusazione di liste, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione (26 dicembre 2016).

Art. 22 - Numerazione progressiva delle liste di candidati a consigliere provinciale mediante sorteggio

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i capolista come sopra individuati.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione (2 gennaio 2017).

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 23 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

5. Il rappresentante di lista presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 24 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto avranno luogo presso la sede legale della Provincia di Benevento – Rocca dei Rettori.
2. Nella sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, individuata con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Elettorale, saranno predisposti gli spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 25 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, unitamente al registro degli elettori.
2. Il seggio elettorale, costituito con decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 37 del 03.11.2016, è unico per tutto il territorio provinciale ed assiste alle operazioni di voto e scrutinio.
3. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali n. 35 del 10.10.2016 e negli orari ivi previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.
5. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per assicurare la segretezza del voto.

Art. 26 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente del seggio elettorale decide su:
 - a) difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;

- b) reclami, anche orali e proteste;
 - c) contestazione e nullità dei voti.
2. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
 3. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica, avvisato il Presidente, può entrare nella sala e assistere. Non può entrare, invece, se il presidente vi si oppone.
 4. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti del seggio elettorale.
 5. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 27 - Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 28 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione dalle ore 16 in poi.

CAPO VII
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 29 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito alle ore 16 del giorno lunedì 9 gennaio 2017.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 30 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno martedì 10 gennaio 2017.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere identificato per conoscenza diretta da uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo alla fascia demografica in cui è inserito il comune di appartenenza dell'elettore, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 31 - Modalità di espressione del voto

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.

Art. 32 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede consegnate agli elettori per il voto corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, così come indicato nel registro, tenuto conto di eventuali schede ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Il Presidente di seggio inizia lo scrutinio delle schede per l'elezione del Consiglio provinciale. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato al Presidente dell'Ufficio Elettorale.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti, indicando anche le decisioni assunte.

Art. 33 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti del seggio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti del seggio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Il presidente consegna il materiale elettorale al responsabile dell'ufficio elettorale o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

Art. 34 - Proclamazione degli eletti

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio, e dopo avere esaminato eventuali reclami e contestazioni e avere corretto eventuali errori materiali nella redazione dei verbali, procede alla proclamazione dei consiglieri eletti.
2. A tal fine, l'Ufficio elettorale:
 - a) calcola l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni;
 - b) accerta il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
 - c) moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti per il relativo indice di ponderazione del voto;
 - d) somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce;
 - e) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati;
 - f) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 36, 37 e 38 della L. 56/2014.

3. I seggi vengono assegnati alle liste secondo il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1, commi 36 e seguenti della L. 56/2014.
4. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
5. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 35 - Pubblicazione del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti il responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 3, procede alla pubblicazione del verbale di proclamazione del risultato elettorale all'Albo on line della Provincia, nonché ad inviarne copia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali.
2. Trasmette, inoltre, i predetti nominativi ai comuni, per la pubblicazione nei rispettivi albi on line, e al Prefetto della Provincia.

Art. 36 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Franco Nardone -

Handwritten signature of Franco Nardone

IL PRESIDENTE
- dott. Claudio Ricci -

Handwritten signature of Claudio Ricci

N. 2606

Registro Pubblicazione

23 NOV. 2016

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSAGGERO
IL MESSAGGERO
PUBBLICAZIONE

Handwritten signature

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Franco Nardone -

Handwritten signature of Franco Nardone

Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Copia per

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____